

ALLEGATO "D"

ALL'ATTO NOTAR

STIMOLO

RACCOLTA N° 3548

STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA',  
IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA LE-  
GALE RAPPRESENTANZA

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA

Art. 1. E' costituita una società consortile a responsabilità  
limitata con la denominazione:

"GAL RISORSA LOMELLINA

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Art. 2. La Società ha sede nel Comune di Mede (PV).  
Il trasferimento della sede all'interno del Comune non com-  
porta la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la  
Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro  
soci, se tenuto.

Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre  
2021, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati  
dall'assemblea dei soci.

In caso di proroga della stessa oltre il termine stabilito, al  
socio che non abbia consentito alla delibera non spetterà il  
diritto di recesso.

TITOLO SECONDO

OGGETTO

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo scopo di  
promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favo-  
rire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del  
territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed  
imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo  
sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate  
nella Qualificazione del Territorio della Lomellina, presen-  
tata dal Comune di Mede ai sensi della D.d.g. 16 febbraio 2007  
- n. 1417, in funzione della predisposizione del Piano di  
Sviluppo Locale denominato "Crescere nella Bellezza", finan-  
ziato da Regione Lombardia con Decreto 7034 del 14 giugno  
2017. La società promuoverà azioni di sviluppo in tutti i  
settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel  
campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle  
condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del  
terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i  
principi dello sviluppo sostenibile, in accordo con le stra-  
tegie delineate nel suddetto Piano di Sviluppo Locale. Tale  
processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe  
da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa  
area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività  
imprenditoriali.

- Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società potrà: \_
1. gestire e attuare il PSL "Crescere nella Bellezza" Piano di Sviluppo Locale della Lomellina ai sensi del Decreto della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia n. 7034 del 14/06/2017 \_\_\_\_\_
  2. promuovere lo sviluppo sostenibile; \_\_\_\_\_
  3. animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita; di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale ed enogastronomico, del settore delle agroenergie e del turismo rurale \_\_\_\_\_
  4. favorire attività di recupero della memoria storica e dell'identità territoriale mediante l'individuazione di tipologie paesistiche, architettoniche, gastronomiche, culturali \_\_\_\_\_
  5. promuovere iniziative di miglioramento infrastrutturale delle zone rurali, con particolare riferimento al reticolo irriguo e alla viabilità ciclopedonale, anche mediante la stipula di convenzioni. \_\_\_\_\_
  6. migliorare l'accessibilità delle aree rurali del territorio e il livello di servizi diffusi a beneficio della popolazione e in particolare delle aziende agricole. \_\_\_\_\_
  7. valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e artigianali tipici, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e sostenendo l'affermazione delle relative filiere \_\_\_\_\_
  8. effettuare ricerche ed indagini conoscitive dell'area del PSL, al fine di dare completa attuazione al Piano e promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare nei seguenti settori: agricoltura, ambiente, prodotti enogastronomici tipici, patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale, agroenergie, turismo rurale; \_\_\_\_\_
  9. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; \_\_\_\_\_
  10. Promuovere la redazione di studi sullo sviluppo sostenibile nell'area del PSL \_\_\_\_\_
  11. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari; \_\_\_\_\_
  12. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna; \_\_\_\_\_
  13. favorire lo sviluppo di nuovi ambiti di impresa coerenti con la tipicità del territorio \_\_\_\_\_
  14. prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che operano nel campo delle agroenergie. \_\_\_\_\_



15. Commissionare attività di ricerca sulle valenze organolettiche, la caratterizzazione sensoriale, la composizione elementare, le valenze nutraceutiche dei prodotti tipici e/o delle eccellenze del territorio lomellino.. \_\_\_\_\_
16. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale; \_\_\_\_\_
17. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente; \_\_\_\_\_
18. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo; \_\_\_\_\_
19. realizzare iniziative rivolte alla promozione di soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili; \_\_\_\_\_
20. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari; \_\_\_\_\_
21. partecipare in qualità di socio in società, società cooperative e loro consorzi; \_\_\_\_\_
22. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio; \_\_\_\_\_
23. ideare, rilevare, promuovere marchi territoriali e marchi ombrello che raccolgano prodotti agroalimentari e servizi di turismo rurale tipici e/o di eccellenza sviluppatesi sul territorio. \_\_\_\_\_
24. svolgere una funzione di rappresentanza del territorio e dei soci al fine di migliorare la competitività e di generare opportunità di sviluppo \_\_\_\_\_
25. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto; \_\_\_\_\_
26. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente. \_\_\_\_\_
27. promuovere e sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nei settori delle energie rinnovabili, della trasformazione dei prodotti agricoli, del marketing e della promozione ambientale e territoriale, della gestione ambientale \_\_\_\_\_
28. Promuovere progetti di cooperazione internazionale e interterritoriale con altri GAL, ai fini della promozione dello sviluppo locale e dell'attuazione delle strategie del PSL \_\_\_\_\_
29. assumere iniziative di fund raising per specifici progetti di sviluppo sostenibile del territorio coerenti con il PSL \_\_\_\_\_

30. Svolgere missioni di rappresentanza di interessi collettivi in occasione di manifestazioni fieristiche o eventi significativi in Italia e all'estero. \_\_\_\_\_

Il tutto nel rispetto della normativa vigente e previo ottenimento delle licenze e/o abilitazioni e/o condizioni necessarie per l'esercizio effettivo dell'attività. \_\_\_\_\_

La società potrà compiere in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico tutte le operazioni commerciali, immobiliari, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali o ogni altra forma di garanzia per debiti propri o dei soci, qualora ne abbia interesse e comunque in modo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di tutte le attività riservate dalla legge a categorie speciali di soggetti o ad iscritti in appositi albi ed elenchi, o comunque per le quali è previsto l'oggetto esclusivo. \_\_\_\_\_

#### TITOLO TERZO

#### CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONI DEI SOCI

Art. 6. Il capitale sociale è fissato in Euro 11.500,00 e potrà essere diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

Esso potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti che mediante passaggio di riserve a capitale. \_\_\_\_\_

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera e di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. \_\_\_\_\_

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato, in tutto od in parte, mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., spetterà il diritto di recesso al socio che non abbia consentito alla decisione. \_\_\_\_\_

Art. 7. Le partecipazioni dei Soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. \_\_\_\_\_

I diritti sociali, patrimoniali e amministrativi, spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni. \_\_\_\_\_

Art. 8. Le partecipazioni sono trasmissibili per atto tra vivi. \_\_\_\_\_

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. \_\_\_\_\_

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli amministratori ed agli altri soci; la comunicazione deve contenere l'indicazione dell'intendimento di alienare, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto; i soci, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno esercitare la prelazione alle condi-



zioni di cui in seguito, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Nel caso in cui il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo che il socio offerente avrà indicato nella comunicazione di cui sopra, che, in mancanza della suddetta indicazione, sarà considerata priva di effetti. Nel caso in cui il corrispettivo sia un bene infungibile, qualora il corrispettivo indicato sia considerato eccessivamente elevato da uno o più prelazionari, questi ed il socio offerente dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo l'arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire sulla base del valore attribuito alla partecipazione dall'arbitratore come sopra nominato.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Art. 9. E' vietato il trasferimento della partecipazione per donazione o per ogni altro atto gratuito, salvo consenso di tutti i soci.

Art. 10. Tale diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di morte di un altro socio. In tal caso, in seguito all'esercizio del diritto di prelazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla notizia della morte del socio da parte degli eredi, questi avranno diritto ad una somma di denaro valutata da un arbitratore nominato di comune accordo. In mancanza di tale accordo verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire sulla base del valore attribuito alla partecipazione dall'arbitratore come sopra nominato.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.

#### TITOLO QUARTO

##### RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è disciplinato dagli articoli 2473 e 2437 bis, comma primo, c.c.

Art. 12. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al cinquanta per cento (50%) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua quota con le stesse modalità e criteri previsti dall'art. 2473 c.c. per il recesso, con esclusione del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale; pertanto, qualora non sia possibile il rimborso con altre modalità, la società viene posta in liquidazione.

Resta distinta da quella di cui innanzi l'ipotesi di esclusione del socio moroso da parte degli Amministratori di cui all'art. 2466 c.c.

#### TITOLO QUINTO

#### DECISIONI DEI SOCI

Art. 13. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può



partecipare alle decisioni dei soci. \_\_\_\_\_

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione. \_\_\_\_\_

Devono, comunque, essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis c.c. ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. \_\_\_\_\_

In tale ultimo caso la richiesta di adozione della decisione mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono. \_\_\_\_\_

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. \_\_\_\_\_

Art. 14. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure a mezzo di telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci. \_\_\_\_\_

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo oggetto della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. \_\_\_\_\_

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto; in ogni caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. \_\_\_\_\_

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. \_\_\_\_\_

A tal fine l'organo amministrativo effettuerà la verifica dell'esito della decisione decorsi giorni quindici dall'avvenuto interpello di tutti i soci, prendendo in considerazione

ai soli voti pervenuti entro tale scadenza. \_\_\_\_\_

Art. 15. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. \_\_\_\_\_

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico, ferma restando la necessità che tutti i soci siano stati informati della proposta di delibera. \_\_\_\_\_

A tal fine l'organo amministrativo effettuerà la verifica dell'esito della decisione decorsi quindici giorni dalla prestazione del primo consenso, prendendo in considerazione i soli consensi pervenuti entro tale scadenza. \_\_\_\_\_

Art. 16. L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci. \_\_\_\_\_

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. \_\_\_\_\_

In ogni caso, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'esatto elenco delle materie da trattare. \_\_\_\_\_

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. \_\_\_\_\_

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c. \_\_\_\_\_

La rappresentanza in assemblea non può essere attribuita a terzi con delega generica, ossia non riferita a singole assemblee, né a mezzo di procura generale. \_\_\_\_\_

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può



rappresentare in assemblea più di quattro soci. \_\_\_\_\_  
L'assemblea è presieduta, a seconda della forma di amministrazione prescelta, dall'Amministratore Unico, dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio. \_\_\_\_\_

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. \_\_\_\_\_

In caso di trasferimento della partecipazione in antecedente prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci. \_\_\_\_\_

Nondimeno nelle more dell'annotazione sul libro soci il diritto di voto può essere riconosciuto dal presidente dell'assemblea al cessionario, semprechè il presidente abbia verificato o fatto verificare sotto la sua responsabilità che il trasferimento in questione sia opponibile erga omnes ai sensi dell'art. 2470 terzo comma c.c.. \_\_\_\_\_

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. \_\_\_\_\_

In particolare, è necessario che: \_\_\_\_\_  
sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; \_\_\_\_\_

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; \_\_\_\_\_  
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; \_\_\_\_\_

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. \_\_\_\_\_

## OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 17. Al fine di agevolare l'attuazione degli scopi sociali verranno redatti a cura dell'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei regolamenti di gestione e funzionamento della società. \_\_\_\_\_

I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di comportamento contenute nei suddetti Regolamenti. \_\_\_\_\_

## TITOLO SESTO

### AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 18. La società è amministrata da un AMMINISTRATORE UNICO; qualora lo richiedano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea può stabilire con delibera motivata che sia adottato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. \_\_\_\_\_

Il CdA elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. \_\_\_\_\_

All'interno del CdA possono essere attribuite deleghe di gestione solo ad un amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea. In nessun caso possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. \_

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica, secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci stessi; sono sempre rieleggibili, salvo revoca o loro dimissioni, possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 codice civile e non sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile. \_\_\_\_\_

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c.. \_\_\_\_\_

Quando la società è amministrata da un Consiglio il suo funzionamento è così regolato: \_\_\_\_\_

Il Consiglio, ove non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il primo nei casi di sua assenza o impedimento. \_\_\_\_\_

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo reputino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. \_\_\_\_\_

La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più



breve, ma non inferiore ad un giorno. \_\_\_\_\_

Il Consiglio è convocato mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sia la prova della ricezione dell'avviso stesso. \_\_\_\_\_

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. \_\_\_\_\_

In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. \_\_\_\_\_

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. \_\_\_\_\_

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. \_\_\_\_\_

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. \_\_\_\_\_

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti sull'apposito libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a norma di legge, e vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. \_\_\_\_\_

Non possono essere delegate le attribuzioni espressamente indicate dalla legge. \_\_\_\_\_

L'Assemblea che nomina il CdA stabilisce se consentito dalla legge ed entro tali limiti, eventuali rimborsi spese o compensi. \_\_\_\_\_

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società così come determinato dallo statuto e salvo limitazioni contenute all'atto di nomina, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, compreso redigere Regolamenti di gestione e funzionamento della società, da approvarsi dall'assemblea dei soci, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto ri-

servano alla decisione dei soci.

Può, quindi, assumere obbligazioni anche cambiarie, procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni di beni mobili ed immobili, aperture di credito, in conto corrente e crediti in genere, ed eseguire prelevamenti su conti correnti con banche, sia sulle disponibilità liquide che allo scoperto nei limiti dei fidi concessi, girare cambiali, assegni, vaglia cambiari, o documenti allo sconto ed all'incasso, fare qualsiasi operazione presso banche, emettere assegni di conto corrente, anche all'ordine di terzi, accettare tratte e pagherò diretti, contrarre mutui e finanziamenti con privati, Banche, strutture finanziarie ed Enti, consentendo iscrizioni, trascrizioni, annotamenti ed ogni altra formalità ipotecaria; nominare concessionari di vendita o agenti con o senza rappresentanza, con o senza deposito, assumere o liquidare il personale, stabilire provvigioni, stipendi e salari, indennità o simili; e infine autorizzato ad istituire negozi di vendita, filiali, succursali e ad acquisire locali per adibirli ad uffici amministrativi e tecnici; promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in qualsiasi grado e sede, revocarle, fare compromessi, nominare avvocati e procuratori per singoli atti o categorie di atti. Con precisazione che l'elenco di cui sopra è solamente esemplificativo essendo conferiti, come si è detto, all'organo amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, in modo che, da nessuno e per nessuna causa, si possa opporre difetto od imprecisione di poteri.

Art. 19. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, a seconda del sistema di amministrazione adottato, compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega la lui conferita.

Art. 20. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo quanto previsto dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 in relazione ai comitati con funzione consultiva o dalle altre norme di legge.

#### TITOLO SETTIMO

#### CONTROLLI

Art. 21. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, quest'ultimo sarà disciplinato dalle vigenti leggi in materia, anche con riguardo all'aspetto retributivo.

Art. 22. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.



TITOLO OTTAVO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 23. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24. Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato, per l'approvazione, ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 25. Gli eventuali avanzi di gestione ed i fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere in alcun modo distribuiti fra i soci.

TITOLO NONO

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 26. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO DECIMO

RINVIO

Art. 27. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

GIORGIO GUARDAMAGNA

BERZERO FRANCESCO


IORI LINA

GABRIELE BONASSI

GIOVANNI CATTANEO

MARCO BAGNOLI

EMILIA PATRUCCI  
ANDREA MORA  
ALBERTO BONANDIN  
LEMERI FABIO  
FRANZI ADRIANO  
ALBERTO GIOVENE  
ELENA GIOVANNA MARIA GIOVENE  
ANDREA DAMIANI  
MUGNI CRISTIANO  
MURARO GERARDO FLAVIANO STIMOLO



La presente copia è conforme al suo originale, conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme. Consta di facciate trentotto e si rilascia *pu pu usi consecuti*  
Mede li, 9 Agosto 2017

Avv. Gherardo Flaviano Stimolo  
Notaio in Mede

